

# ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

## DECISIONE N. 1/2010 DEL COMITATO MISTO UE-MESSICO

del 17 settembre 2010

riguardante l'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

(2010/626/UE)

IL COMITATO MISTO,

vista la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 <sup>(1)</sup> (di seguito «la decisione n. 2/2000»), in particolare le note 2 e 3 dell'appendice II bis dell'allegato III relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa nonché la dichiarazione comune V ad essa relativa,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III della decisione n. 2/2000 stabilisce le norme d'origine per i prodotti originari del territorio delle parti dell'accordo.
- (2) In conformità della dichiarazione comune V, il Comitato misto valuta la necessità di prorogare oltre il 30 giugno 2003 l'applicazione delle norme d'origine stabilite nelle note 2 e 3 della decisione n. 2/2000, allegato III, appendice II bis, sempreché sussistano le condizioni economiche che hanno giustificato l'istituzione di dette norme. Il 22 marzo 2004 e il 14 giugno 2007 il Comitato misto UE-Messico ha adottato le decisioni n. 1/2004 <sup>(2)</sup> e n. 1/2007 <sup>(3)</sup> che prorogavano, rispettivamente, fino al 30 giugno 2006 e al 30 giugno 2009 l'applicazione delle norme d'origine stabilite nelle note 2 e 3 della decisione n. 2/2000, allegato III, appendice II bis.
- (3) Alla luce dell'esame delle condizioni economiche pertinenti eseguito in conformità della dichiarazione comune V, si considera opportuno prorogare nuovamente, a ti-

tolo provvisorio, l'applicazione delle norme d'origine di cui alle note 2 e 3 della decisione n. 2/2000, allegato III, appendice II bis, al fine di assicurare la continuità dell'applicazione dei vantaggi reciproci previsti nell'ambito di tale decisione,

DECIDE:

### Articolo 1

Le norme d'origine di cui alle note 2 e 3 della decisione n. 2/2000, allegato III, appendice II bis, si applicano fino al 30 giugno 2014 in sostituzione delle norme d'origine stabilite nell'allegato III, appendice II, di tale decisione.

### Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno in cui le parti si scambiano le notifiche scritte attestanti l'espletamento delle rispettive procedure giuridiche.

L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° luglio 2009.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2010.

Per il Comitato misto

Il presidente

Gustavo MARTIN PRADA

<sup>(1)</sup> GU L 157 del 30.6.2000, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU L 113 del 20.4.2004, pag. 60.

<sup>(3)</sup> GU L 279 del 23.10.2007, pag. 15.